

USO DEL LOGO EMAS DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI REGISTRATE

P. Molinas - APAT - Unità Supporto Tecnico Attività CEE Ecogestione (EMAS)

PREMESSA

L'uso del logo EMAS è disciplinato dall'articolo 8 del Regolamento CE n. 761/01¹ che tuttavia richiama la necessità di adottare ulteriori orientamenti, da parte della Commissione UE, su alcuni aspetti specifici. E' stata pertanto elaborata una apposita linea guida, adottata nella forma di una "Decisione"² con l'obiettivo di delineare in modo compiuto gli elementi cogenti necessari a completare il quadro normativo e di fornire suggerimenti ed esempi di casi nei quali ne viene consentito o vietato l'utilizzo.

La maggior parte dei soggetti interessati, rappresentati nel Comitato articolo 19, ha espresso durante le fasi di revisione del Regolamento la necessità di associare ad EMAS un nuovo logo visibile e riconoscibile come "*marchio di qualità della gestione ambientale*". Il vecchio logo era disegnato utilizzando sulla bandiera dell'Unione Europea con al centro della corona di stellette la scritta EMAS, quindi non facil-

mente distinguibile da una serie di loghi simili utilizzati per scopi commerciali e di pubblicità, il cui uso non era, e non è tuttora, disciplinato. Era venuto a mancare quell'effetto "curiosità", da parte del pubblico, che avrebbe potuto costituire per le imprese registrate un riscontro immediato, in termini di visibilità sui mercati nazionali ed europei, agli sforzi d'impegno proattivo dimostrato nei confronti dell'ambiente.

L'attuale logo, che soddisfa i criteri della specifica tecnica della Commissione (richiamare i concetti d'ambiente e d'Unione Europea), è stato scelto fra una varietà di proposte presentate per la sua originalità. Quindi, solo le organizzazioni registrate possono utilizzare il logo nei modi e per gli usi consentiti dal regolamento e più specificatamente descritti nella relativa linea guida. Non viene indicato invece il soggetto deputato a perseguire gli abusi, pertanto gli organismi competenti dovranno vigilare e segnalare agli organi istituzionali nazionali di procedere, secondo la giurisprudenza del singolo Paese, contro i trasgressori.

OBIETTIVI DEL LOGO

Il logo sostanzialmente garantisce che l'organizzazione, che lo utilizza, soddisfa i requisiti del Regolamento e che pertanto:

- ✓ attua un efficace sistema di gestione ambientale;
- ✓ effettua una verifica sistematica, obiettiva e periodica

delle prestazioni di tale sistema;

- ✓ informa, in un dialogo aperto con il pubblico e le parti interessate, sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione;
- ✓ coinvolge in modo attivo i dipendenti attraverso anche un'adeguata formazione
- ✓ assicura la conformità alle rilevanti leggi e normative ambientali
- ✓ rende disponibile per il pubblico una dichiarazione ambientale convalidata da un verificatore accreditato.
- ✓ In questo contesto il logo ha la funzione di:
- ✓ indicare la credibilità e l'affidabilità delle informazioni fornite da un'organizzazione con riferimento alle proprie prestazioni ambientali;
- ✓ indicare l'impegno dell'organizzazione ad un miglioramento della propria prestazione ambientale attraverso un'adeguata gestione dei propri aspetti ambientali;
- ✓ creare interesse sullo schema Comunitario presso il pubblico e le parti interessate e presso altre organizzazioni che intendono migliorare le proprie prestazioni ambientali.

¹ Il Regolamento (CE) n. 761/01 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione ed audit (EMAS - *Eco Management and Audit Scheme*)

² Decisione della Commissione, relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) [2001/681/CE del 7/9/2001] relativamente all'identificazione del soggetto registrabile (entità), all'uso del logo ed alla periodicità dell'audit di verifica e convalida della dichiarazione ambientale.

CAMPI DI POSSIBILE UTILIZZO DEL LOGO EMAS

Il Regolamento stabilisce che il logo può essere utilizzato in 5 casi per i quali specifica anche la relativa versione da applicare. Rispetto a questa casistica comunque occorre fare una distinzione. Per quanto riguarda la dichiarazione ambientale (versione 2), la carta intestata dell'organizzazione (versione 1) e le informazioni che pubblicizzano il fatto che l'organizzazione è stata registrata (versione 1), non vi sono particolari prescrizioni e/o indicazioni.



Fig. 1 - Logo versione 1

L'organizzazione si deve solo attenere alla specifica tecnica riportata nell'allegato IV del regolamento (colori, scritte, proporzioni, ecc.). Per quanto concerne invece l'uso del logo su informazioni convalidate (versione 2)



Fig. 2 - Logo versione 2

e sulla pubblicità di prodotti, attività e servizi dell'organizzazione (versione 1), il Regolamento rimanda alle disposizioni

indicate nella relativa linea guida che quindi assumono carattere di disposizioni cogenti.

Un altro aspetto di rilievo riguarda il divieto di utilizzare il logo sui prodotti e/o sui loro imballaggi. L'intento del legislatore è di evitare possibili confusioni, per il consumatore, con l'etichettatura ecologica di prodotto poiché il logo EMAS testimonia solo che l'organizzazione ha mantenuto le condizioni per la registrabilità (sistema di gestione ambientale verificato e dichiarazione ambientale convalidata) senza entrare nel merito delle prestazioni ambientali del prodotto e/o del servizio. Al contrario, l'etichettatura ecologica, applicata al prodotto, garantisce il consumatore in merito alle prestazioni ambientali ed ai criteri ecologici adottati che rendono la "Qualità ambientale", dello stesso, diversa rispetto ad un prodotto che ne è privo.

Il Regolamento tuttavia prevede vi possano essere "condizioni eccezionali", stabilite dalla Commissione, per le quali è possibile utilizzare il logo sui prodotti e/o sui loro imballaggi. Queste condizioni non sono ancora state definite, attualmente il problema viene affrontato da un apposito gruppo di lavoro attivato dalla Commissione per studiare le possibili modalità. Il Gruppo di lavoro, riunitosi nel corso del 2002 per 3 volte, ha elaborato un documento provvisorio che sarà oggetto di discussione nel Comitato Articolo 14. Questa iniziativa, pur se prevista nel regolamento che ne definisce i confini in modo abbastanza chiaro, ha provocato una reazione negativa da parte dei soggetti (istituzionali e del mondo pro-

duttivo) che si occupano di etichettatura ecologica di prodotto, perché viene vista come una "invasione di campo" con possibili conseguenze sui mercati dei prodotti etichettati. L'intento del gruppo di lavoro è invece quello di diffondere nel modo più ampio possibile, ma soprattutto in modo legale, il logo EMAS che è considerato uno dei principali strumenti di promozione dello schema Comunitario. E' opinione comune, infatti, che la conoscenza del logo da parte del grande pubblico costituisce uno dei principali fattori di traino per le imprese e per la pubblica amministrazione nell'aderire ad EMAS. Il consumatore può giocare un ruolo fondamentale nella scelta dei prodotti, dei servizi e l'elettore nella scelta delle amministrazioni che dimostrano di voler attuare, nella propria organizzazione, i principi dello sviluppo sostenibile e della prevenzione dell'inquinamento in accordo alla politica ambientale dell'Unione Europea. La conoscenza di EMAS pertanto passa attraverso la diffusione del suo logo e questo può essere fatto in molti modi, ma il più efficace di questi è certamente quello della sua applicazione al prodotto e/o al suo imballaggio. Il messaggio tuttavia deve essere chiaro e evitare di ingenerare dubbi e perplessità sul suo significato che è e deve restare, che l'organizzazione che lo utilizza adotta un sistema di gestione ambientale verificato e che si impegna a migliorare le proprie prestazioni ambientali oltre a rispettare le disposizioni in materia di legislazione ambientale. La materia è ancora in discussione a Bruxelles e sono previste, nel corso del prossimo anno, riu-

nioni congiunte dei gruppi EMAS ed Ecolabel per dirimere la questione.

INDAGINE CONOSCITIVA A LIVELLO NAZIONALE SULL'USO DEL LOGO

Il Comitato Ecolabel Ecoaudit ha promosso un'indagine conoscitiva presso le 115 organizzazioni, registrate in Italia a novembre 2002, con lo scopo di verificare le modalità di utilizzo del logo. È stato proposto un breve questionario elaborato con l'obiettivo di verificare non solo se le aziende utilizzano in modo corretto il logo ma anche se credono all'efficacia del logo come strumento di comunicazione verso il pubblico, i consumatori, le autorità, i fornitori ed i dipendenti. Solo 85 organizzazioni hanno finora aderito all'iniziativa rispondendo al questionario le cui domande sono state formulate in maniera chiusa in modo da consentire un'unica interpretazione, e quindi una veloce e corretta elaborazione, dei dati che riguardano soprattutto i soggetti interessati più rilevanti, quali il pubblico, i consumatori, i fornitori, i dipendenti, le autorità. Questa distinzione è stata possibile grazie a domande indirizzate a comprendere l'interazione fra organizzazione e destinatari del messaggio. È infatti evidente che domande del tipo: *"la Vs azienda utilizza il logo sul manuale delle istruzioni?"* o *"utilizzate il logo su scaffali espositori rivolti a clienti?"* hanno il preciso scopo di indagare sulle modalità con cui le aziende spendono il logo EMAS per comunicare ai clienti, mentre domande quali *"la Vs azienda utilizza il logo su carta intestata"* hanno l'obiettivo di rendere visibile l'impegno ambientale delle organizzazioni ad altre a-

ziende nelle relazioni BusinessToBusiness.

I risultati analitici della ricerca saranno pubblicati alla conclusione del lavoro, tuttavia è possibile oggi avere un'indicazione di massima che conferma una congruenza con i dati europei che dimostrano uno scarso utilizzo del logo dovuto essenzialmente alle seguenti ragioni:

- ✓ vi è in generale una certa riluttanza a "diluire" l'immagine aziendale con loghi vari
- ✓ le organizzazioni registrate non sono molto sicure sui criteri stabiliti dal regolamento e pertanto temono un uso non appropriato del logo
- ✓ vi è una scarsa conoscenza della linea guida sul logo da parte delle imprese registrate e la linea guida appare di non facile lettura e/o utilizzo
- ✓ nelle imprese registrate si riscontra, generalmente, un inadeguato dialogo tra i responsabili della gestione ambientale e quelli addetti alla comunicazione ed al marketing.
- ✓ Vi è in generale una carenza di risorse e sono necessari tempi lunghi per l'attuazione delle modifiche nelle campagne pubblicitarie inserendo riferimenti al logo
- ✓ La scarsa conoscenza del logo da parte del pubblico e dei consumatori non lo rende "attraente" alle imprese che sembrano preferire la comunicazione da business a business piuttosto che da business a consumer.

Il logo infine viene utilizzato nella dichiarazione ambientale

dal 93% delle organizzazioni registrate. Questo dato risente del fatto che oggi sono ancora valide alcune dichiarazioni ambientali redatte secondo il reg. 1836/93 (prima del 19 marzo 2001 e/o nel periodo di transizione).

L'analisi eseguita in sede europea ha dato spunto alla Commissione per studiare una serie di misure per superare le difficoltà riscontrate. È stato posto particolare attenzione alla necessità di massicce campagne d'informazione al pubblico ed alle imprese sull'uso del logo sia a livello europeo sia a livello dei singoli stati membri. C'è da dire comunque che difficilmente queste campagne possono essere attuate per le ingenti risorse economiche che esse richiedono soprattutto se vengono utilizzati mezzi televisivi e/o quotidiani di larga diffusione.

In Italia si è recentemente conclusa una campagna informativa su EMAS ed ECOLABEL condotta a cura del Ministero dell'ambiente, del Comitato Ecolabel Ecoaudit e dell'APAT. Specificatamente per EMAS, è stato pubblicato sui maggiori quotidiani italiani, una pagina che, oltre a riportare il logo EMAS ed uno slogan, elenca le organizzazioni che, alla data della sua pubblicazione, risultavano nel registro dei siti. Il messaggio diffuso e la programmazione temporale delle uscite sui vari quotidiani è disponibile nel sito web dell'APAT³.

³ www.anpa.it/emas

COME SI PUÒ UTILIZZARE IL LOGO

A - IMPIEGO PER MOTIVI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA

In questo caso il logo viene utilizzato senza alcun riferimento al numero di registrazione. Esso deve riportare la scritta EMAS (sottolineata oppure non sottolineata) [vedi figura 1] ma per particolari applicazioni è possibile omettere tale scritta. In effetti, è la grafica del logo che rende inconfondibile questo marchio collegandolo direttamente al regolamento e pertanto la scritta non sarebbe strettamente necessaria.



Fig. 3 - Logo EMAS versione per scopi promozionali

Un esempio tipico nel quale sarebbe più opportuno omettere la scritta è quello relativo alla realizzazione di spille da giacca. Questi gadget sono generalmente di forma tondeggianti e quindi dovrebbero necessariamente essere realizzati di forma diversa, magari rettangolare oppure ovale per ospitare la sigla EMAS, determinando così la perdita di quel senso estetico tipico del logo.



Fig. 4 - Utilizzo del logo per scopi promozionali per spilla da giacca

Analogamente, la produzione di altri materiali promozionali, quali cappellini, magliette ecc., potrebbero giustificare l'assenza della scritta.

Tornado invece alle prescrizioni del Regolamento (attraverso la linea guida) l'uso del logo per motivi promozionali è concesso a varie organizzazioni purché sia reso evidente che l'organizzazione, che produce e/o che diffonde il materiale, non è in relazione ad una registrazione EMAS. Quindi, deve essere posta particolare attenzione a come viene posizionato il logo rispetto ai riferimenti (denominazione) dell'azienda che produce o distribuisce il materiale e/o delle organizzazioni (anche governative) che lo diffondono. Un esempio di non corretto utilizzo del logo potrebbe essere quello di inserire, nella carta intestata di un ministero o di un ufficio pubblico con riferimento ad una Direzione/Unità che si occupa del regolamento, il logo EMAS accanto all'intestazione dell'Ufficio Unità /Direzione /Ministero stesso. Infatti, in questo caso, una persona non esperta potrebbe essere indotta a ritenere che tale unità sia stata oggetto di registrazione.

Il logo per scopi promozionali è molto diffuso a livello Europeo in quanto sono oggi molte le iniziative per la diffusione dello schema Comunitario e, in ognuna di queste, si tende ad pubblicizzare la stessa attraverso il logo. C'è da dire che non viene generalmente rispettata la specifica tecnica relativa ai colori, alle dimensioni, alla scritta e che vi è una certa tolleranza in questo da parte degli organismi competenti dovuta alla necessità di incoraggiare la diffusione del logo e quindi dello schema. Vi

quindi dello schema. Vi sono esempi di poster, di pubblicazioni, di materiale informativo nei quali l'uso del logo non è stato propriamente ortodosso come quello di figura 5. Il poster riporta il logo, uno slogan pubblicitario e la dicitura "gestione ambientale verificata" senza il relativo numero di registrazione.



Fig. 5 - Utilizzo non corretto del logo per scopi promozionali su un poster

Praticamente tale manifesto è non congruente con le disposizioni del regolamento in quanto questa dicitura è associata alla sola versione 1 del logo che può essere utilizzata dalle organizzazioni registrate e che quindi deve obbligatoriamente riportare anche il numero di registrazione. Sarebbe auspicabile un comportamento omogeneo sia a livello nazionale, sia a livello europeo e questo non può che avvenire attraverso un'adeguata e capillare attività di informazione da parte delle istituzioni che dovrebbero essere in prima linea nel fornire informazioni corrette alle imprese.

B - IMPIEGO DEL LOGO DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI REGISTRATE.

SULLA DA

La dichiarazione ambientale è il primo mezzo, a disposizione di un'organizzazione, per comunicare ai propri portatori



d'interesse che essa ha ottenuto la registrazione EMAS. Infatti, la dichiarazione ambientale è parte integrante del processo di registrazione e l'organizzazione ne programma la fase di pubblicazione già a partire dall'ottenimento della convalida da parte del verificatore. Questo documento non necessita in realtà di riportare il logo EMAS con la dicitura "Informazione Convalidata", perché l'attestazione del verificatore ambientale determina la conformità al regolamento e l'attendibilità delle informazioni e la correttezza dei dati. Tuttavia le organizzazioni dovrebbero tener conto dei vantaggi, in termini di immagine, che quest'opportunità consente loro di ottenere. Il logo, riportato in copertina, visualizza immediatamente il documento come appartenente ad un'organizzazione registrata e lo distingue da altri documenti simili (ad esempio i rapporti ambientali d'impresa) che non sono oggetto di simile verifica.



Fig. 6 – Uso del logo sul frontespizio di una dichiarazione ambientale

L'esperienza pratica ha mostrato che, fino a qualche tempo fa, il logo EMAS non veniva riportato sulla dichiarazione ambientale oppure appariva nelle pagine interne e/o nella copertina posteriore. È stata adottata da parte del Comitato Ecolabel Ecoaudit e dell'APAT una strategia mirata ad informare le organizzazioni, contestualmente alla comunicazione della avvenuta registrazione e dell'assegnazione del relativi

numero di registro, sull'uso del logo fornendo anche le indicazioni sulla relativa specifica tecnica e sul formato elettronico messo a disposizione sul sito web dell'APAT. Oggi quasi il 100% delle dichiarazioni ambientali riporta il logo nella forma corretta nella copertina anteriore.

SULLA CARTA INTESATA

Questa possibilità era già consentita dal regolamento 1836/93. Si tratta essenzialmente di riportare, nella carta intestata dell'organizzazione, il logo EMAS, nella versione 1, con l'indicazione del numero assegnato nel registro delle organizzazioni EMAS. In apparenza il caso può sembrare semplice ma nell'esperienza pratica si sono riscontrati una serie di problemi. Un primo caso, forse il più comune, si riferisce a organizzazioni che hanno registrato solo alcuni dei loro siti produttivi e quindi non possono utilizzare il logo nella carta intestata di "corporate". Queste organizzazioni, nel caso intendano utilizzare il logo, devono necessariamente predisporre carta intestata per ogni sito registrato, con inevitabili costi e difficoltà aggiuntive.

Un secondo caso riguarda organizzazioni che hanno tutti i loro siti registrati e che non hanno richiesto la registrazione come unica entità. Esse potrebbero utilizzare il logo sulla carta intestata aziendale ma, teoricamente, sarebbero costrette replicare tanti loghi per quanti siti risultano registrati con conseguenti problemi di costi e di spazi. Si può considerare applicabile il principio in base al quale il logo, legittimamente, si attribuisce a tutta l'organizzazione e che i singoli siti sono identificati attraverso i

numeri di registrazione come nell'esempio di figura 7.



Fig. 7 - Unico logo con due numeri di registrazione

Un terzo caso potrebbe riguardare un'organizzazione che abbia registrato solo una parte della propria struttura come, ad esempio, un servizio di un grande comune, un assessorato di una provincia o una direzione generale di un ministero. Dovendo il logo chiaramente essere riferito all'entità, che ha ottenuto la registrazione EMAS, esso non potrà essere riportato nella carta intestata dell'organizzazione nella quale, generalmente, viene anzitutto evidenziata la denominazione ed il logo dell'organizzazione (Es. Comune di ..., Provincia di, Ministero della ..., ecc.) e poi, in lettere da sottotitolo, il riferimento all'entità in questione (es. Assessorato all'..., Dipartimento di..., Direzione Generale ...) perché questo potrebbe indurre confusione nel pubblico sul soggetto cui si riferisce il logo. La soluzione, in questo caso, non potrà che essere semplicemente quella di riportare il logo, solo ed esclusivamente sulla carta intestata della parte di organizzazione registrata, evidenziando in modo opportuno questo aspetto, ad esempio attraverso l'uso

di un'adeguata grafica o con accorgimenti tipografici.

Nella maggior parte dei casi è stato riscontrato un problema legato alla contemporanea presenza, sulla carta intestata soprattutto nel settore industriale, di molti loghi relativi a certificazioni, riconoscimenti, attestazioni varie con una conseguente diluizione dell'immagine del logo EMAS al quale non viene data adeguata rilevanza.



Fig. 8 - Esempio di uso su carta intestata

SU INFORMAZIONI CONVALIDATE

L'organizzazione può decidere di utilizzare vari canali di comunicazione per pubblicizzare l'avvenuta registrazione ed indirizzare messaggi recanti informazioni sulle proprie prestazioni ambientali. In genere, oltre alla dichiarazione ambientale, vengono diffusi opuscoli informativi, brochures, schede illustrative, annunci sulla stampa e TV, internet e inserti nelle pubblicazioni aziendali dedicate all'ambiente. In questi casi il Regolamento e la linea guida prevedono per l'organizzazione la possibilità di accompagnare queste pubblicazioni con il logo nella sua versione 2 che attesta che le informazioni in questione sono state convalidate. Le condi-

zioni da rispettare, in questo caso, sono che le informazioni siano pertinenti e rappresentative della situazione dell'organizzazione, che esse siano state effettivamente convalidate dal verificatore ambientale durante e/o dopo la visita di verifica. Le informazioni in questione devono inoltre essere chiaramente evidenziabili e riconoscibili qualora inserite in un testo più ampio che si riferisce ad altre informazioni. In definitiva, occorre adottare tutte le misure necessarie per evitare confusione nel lettore tra quelle che sono le informazioni convalidate, alle quali è riferibile il logo, e quelle che invece derivano da altre fonti aziendali. Ad esempio, se viene inserito in un rapporto ambientale di corporate un capitolo dedicato ai soli siti registrati EMAS, l'organizzazione dovrà adottare soluzioni tipografiche (es. utilizzo di caratteri diversi) oppure soluzioni grafiche (inserimento delle informazioni in appositi box, utilizzo di uno sfondo della pagina con il logo EMAS, ecc.) per le sole pagine riferibili alle informazioni convalidate.

Più in generale, qualora l'organizzazione intenda selezionare alcune informazioni da destinare a particolari target di audience, essa può utilizzare il logo per accompagnare queste forme di comunicazione a patto che siano rispettate le condizioni dette in precedenza. Di questa applicazione finora si sono viste pochissimi esempi in tutta Europa. Forse la ragione di ciò sta nella difficoltà nel comprendere i confini di applicabilità del caso e nel timore da parte delle organizzazioni registrate di incorrere in sanzioni per un uso non consentito del logo e

dell'informazione tratta dalla dichiarazione ambientale. Occorre invece rilevare che queste forme di comunicazione potrebbero essere estremamente efficaci per indirizzare messaggi brevi, quindi più ascoltati dai soggetti interessati, capaci di trasmettere concetti specifici sulle prestazioni ambientali e sui traguardi raggiunti dall'organizzazione. Ad esempio, sarebbe di estremo interesse vedere riportata una frase del tipo "tra il 1998 ed il 2002 abbiamo ridotto del 20% il consumo medio del combustibile per km percorso dai nostri mezzi" sugli automezzi di una società di trasporti con accanto il logo EMAS ed una foto della copertina della dichiarazione ambientale. Il messaggio che verrebbe immediatamente percepito dal pubblico non potrebbe che correlato alla riduzione di emissioni, di consumo di energia non rinnovabile, ecc.

PER PUBBLICIZZARE L'AVVENUTA REGISTRAZIONE

Questa applicazione del logo è forse una delle più utilizzate finora forse anche per via della facilità dell'uso, del relativo basso costo e del sicuro ed immediato ritorno in termini di visibilità. Forse il più diffuso esempio di utilizzo in questo senso è certamente l'immagine del logo (versione 1) sulle strutture dello stabilimento (cancello, serbatoi, strutture in elevazione in genere).

La casistica tuttavia ci consente di analizzare anche altri utilizzi quali, ad esempio, sulla targa dell'organizzazione (fig. 9), sulla bandiera del Comune (fig.10), su una porta vetri all'ingresso (fig. 11), sulle vetture di una società di trasporti (fig.12).



Fig. 9 - Registrazione del Ministero per l'Ambiente (D) con logo EMAS accanto alla targa



Fig. 10 - Registrazione del municipio di Leeds (UK) con logo EMAS sulla bandiera del Comune



Fig. 11 - Registrazione di una società (D) e logo EMAS sul un vetro



Fig. 12 - Registrazione della società di trasporti di Colonia KVB (D) e logo EMAS sulle vetture

Su quest'ultimo esempio occorre fare la seguente riflessione. La società di trasporti registrata EMAS utilizza il logo con la scritta "Gestione ambientale verificata Reg. n. D-xxx- 000500". Inoltre, come mostrato in figura,

le vetture del tram sono state decorate con motivi riferibili al logo stesso nella sua versione consentita per la promozione dello schema, cioè senza scritta. Si è ottenuto il duplice scopo di pubblicizzare sia il logo che l'avvenuta registrazione dell'organizzazione. Se invece il costruttore del treno, e non la società di trasporti, fosse stato oggetto della registrazione EMAS, il logo doveva essere utilizzato non sulla fiancata delle vetture, ma in combinazione con la targa indicante i riferimenti del costruttore stesso. Un ultimo esempio, riportato in figura 13, si riferisce a materiale informativo (video) che illustra le prestazioni ambientali dell'organizzazione che gestisce un aeroporto.



Fig. 13 - Video relativo alle prestazioni ambientali dell'aeroporto di Amburgo (D)

Una considerazione a parte meritano infine le registrazioni a carattere territoriale, quali i comuni, le aree turistiche, le aree naturali, i parchi e le aree archeologiche nelle quali l'applicazione di EMAS richiede anche un processo capillare di coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti pubblici e privati le cui attività sono esercitate all'interno del territorio di competenza dell'entità che chiede la registrazione. Il raggiungimento ed il mantenimento della registrazione diventa un patrimonio

comune di tutta la realtà territoriale e pertanto il logo dovrebbe riflettere questo impegno della comunità ed essere riportato, ad esempio, sulla targa di ingresso al territorio comunale, all'area del parco accanto alla denominazione dello stesso. In questo caso, il logo EMAS (versione 1) diffonde il messaggio che l'amministrazione in questione gestisce quel territorio con criteri di efficienza ambientale, programmandone lo sviluppo tenendo conto dei principi della sostenibilità nell'ottica dell'interesse della collettività. Il logo potrebbe, in questo caso, indicare quel territorio come "...una piccola parte dell'Europa che ha scelto la strada della sostenibilità ambientale..." dimostrandone, in modo oggettivo, il raggiungimento ed il mantenimento dell'obiettivo.

SULLA PUBBLICITÀ DI ATTIVITÀ, PRODOTTI E SERVIZI

Occorre ricordare che il logo EMAS nelle sue due versioni consentite, non costituisce nel modo più assoluto una garanzia sulla "qualità ambientale" intrinseca dell'attività, prodotto e servizio cui è correlato, ma è un marchio che garantisce l'affidabilità dell'informazione cui esso è associato. In altre parole, il logo EMAS è stato concepito per assicurare il pubblico sulla veridicità della comunicazione che ad esso è associata, mentre una etichettatura ecologica garantisce il consumatore, ed in genere i soggetti interessati, sul contenuto ambientale del prodotto o servizio che, per ottenere tale etichettatura, deve rispondere a determinati requisiti minimi concordati a livello nazionale e/o internazionale. L'etichettatura quindi costituisce un marchio di qualità ambientale

a fronte di requisiti ambientali prefissati e dei relativi controlli effettuati sul prodotto che ne garantiscono la conformità. Un prodotto etichettato possiede una qualità ambientale superiore rispetto ad uno che n'è privo. Partendo da queste considerazioni, la linea guida fornisce gli elementi necessari all'organizzazione per poter utilizzare il logo EMAS, nel modo consentito dal regolamento, per la pubblicità di prodotti, attività e servizi.

Il principio guida che regola questa materia consiste nell'obbligo di trasmettere messaggi non ambigui e nella responsabilità oggettiva dell'organizzazione per il contenuto degli stessi e che le informazioni siano sempre riconducibili alla fonte dalla quale sono state tratte. Vediamo alcuni esempi pratici:

Espositore di prodotti

L'organizzazione che commercializza un prodotto di largo consumo potrebbe avere interesse a veicolare verso il consumatore l'informazione dell'avvenuta registrazione EMAS attraverso la catena di distribuzione del prodotto. Il regolamento vieta di applicare il logo al prodotto e/o al suo imballaggio, quindi una buona idea potrebbe essere quella di riservare apposite aree di vendita del solo prodotto dell'organizzazione registrata. Allo scaffale, quindi, può essere applicato un messaggio pubblicitario con allegato il logo EMAS nelle sue due versioni utilizzate in funzione messaggio che si vuole trasmettere. Ad esempio, un'azienda produttrice di latte o yogurt potrebbe richiedere ad una catena di supermercati di riservare uno spazio per la vendita del proprio prodotto ed il relativo messaggio pubblicitario (logo

versione 1), potrebbe semplicemente dire che *".....questi prodotti sono stati confezionati in uno stabilimento registrato EMAS (reg. CE 761/01). Il logo garantisce l'impegno dell'azienda a migliorare le proprie prestazioni ambientali"*

Oppure un'azienda produttrice di piastrelle ceramiche potrebbe avere interesse a comunicare ai propri clienti (progettisti, committenti, ecc.), oltre all'avvenuta registrazione anche alcune caratteristiche ambientali del processo produttivo. In questo caso, per il messaggio pubblicitario potrebbe utilizzare il logo (versione 2) con la seguente scritta: *".....questi prodotti sono stati confezionati in uno stabilimento registrato EMAS (reg. CE 761/01). Le nuove tecnologie adottate nello stabilimento hanno consentito nel triennio 1999-2002, di migliorare l'efficienza energetica per unità di prodotto del 20%. Per ulteriori informazioni richiedere la dichiarazione ambientale"*

Messaggio pubblicitario (giornali TV) di un prodotto.

Il logo nella sua versione 1 può essere utilizzato con una dicitura che spieghi che quel prodotto sia stato realizzato in uno stabilimento che ha ottenuto la registrazione EMAS. E' ovvio che il messaggio non deve mettere in correlazione la registrazione con la qualità del prodotto e/o con la qualità ambientale del prodotto.



Fig. 14 - Cartellone che pubblicizza il magliolino Volkswagen

Manuale tecnico di un prodotto.

Il logo nella sua versione 2 può accompagnare una serie di informazioni tecniche che riguardano le prestazioni ambientali dell'organizzazione che ha realizzato il prodotto. Questo caso è particolarmente indicato qualora l'organizzazione abbia considerato, nel proprio sistema di gestione ambientale, aspetti indiretti e diretti legati alla progettazione, realizzazione utilizzo e smaltimento del prodotto. Oppure potrebbe essere interessante per i clienti conoscere altri aspetti legati alla gestione ambientale dell'organizzazione, quali le prestazioni ambientali dei fornitori di beni e servizi. E' opportuno che l'organizzazione ed il verificatore prestino particolare attenzione ad indirizzare in modo corretto queste informazioni il cui riferimento, si ricorda, non può che essere la dichiarazione ambientale convalidata. Il particolare aspetto, oggetto dell'informazione, dovrà quindi trovare sufficiente riscontro ed essere opportunamente trattato dal sistema di gestione ambientale. Infine, l'informazione cui è correlato il logo nella sua versione 2, deve rispondere comunque ai requisiti dell'allegato III del regolamento (completezza, rappresentatività, contesto opportuno, significative dell'impatto globale, ecc.). Anche in questo caso è sempre opportuno nel messaggio indicare il riferimento alla dichiarazione ambientale dalla quale sono state estratte le informazioni alle quali è associato il logo.

Cataloghi di vendita al dettaglio di prodotti e/o di servizi.

Questo caso è abbastanza simile al precedente solo che

l'informazione è destinata ad un pubblico più ampio. Per esempio, nel settore della produzione della carta potrebbe essere interessante per il consumatore conoscere i requisiti imposti ai fornitori dal punto di vista della gestione delle foreste dalle quali proviene la pasta di cellulosa. Oppure, un catalogo di un'agenzia di viaggio potrebbe riportare i criteri adottati dall'organizzazione nella scelta delle località, delle strutture ricettive, dei vettori dal punto di vista della sostenibilità ambientale.



Fig. 15 - Catalogo generale di vendita: riferimento ad un prodotto proveniente da un'azienda registrata EMAS

Anche in questo caso occorre una particolare attenzione a rispettare i requisiti dell'allegato III del regolamento in fatto di

rappresentatività del messaggio in relazione alle prestazioni ambientali dell'organizzazione.

CONCLUSIONI

Oggi in Europa quasi 4000 organizzazioni hanno ottenuto la registrazione EMAS ed hanno il diritto di utilizzarne il logo nelle forme e modalità consentite dal regolamento. L'analisi preliminare dei dati dell'indagine conoscitiva relativa all'Italia consente di affermare che la nostra situazione è simile a quella di quasi tutti gli stati membri dell'Unione. Finora poche organizzazioni hanno creduto e credono che il suo utilizzo costituisca un'opportunità nella comunicazione verso le proprie parti interessate. Le ragioni di questo scarso interesse sono sicuramente legate alla poca conoscenza, da parte del pubblico e dei consumatori, del regolamento EMAS (e quindi anche del suo logo) ma anche al fatto che questo logo è stato in-

trodotto da meno di 2 anni e, finora, esso è ancora poco noto anche alla gran parte delle imprese registrate secondo il vecchio regolamento 1836/93. Occorre quindi uno sforzo comune per un'azione sinergica tra istituzioni ed imprese affinché venga data rilevanza al logo, e di conseguenza al regolamento EMAS, in ogni occasione nella quale il pubblico può recepire il messaggio che il logo indica un concreto e verificato impegno nei confronti dell'ambiente ed il rispetto sistematico della legislazione ambientale. E' in questa direzione che si sta orientando la Commissione europea con una serie di azioni dirette (manifestazioni, pubblicazioni, brochures, sito web, ecc.) e con molteplici iniziative tendenti a coinvolgere maggiormente gli Stati membri per una maggior efficacia nella loro azione di diffusione a livello nazionale e territoriale.

Si ringrazia il sig. Reinhard Pelgau del Federal Environmental Agency (Umweltbundesamt) ed il sig. Thomas Kiel del Environmental Verification Committee (UGA) per aver messo a disposizione gli esempi di uso del logo (in Germania) pubblicati in questo articolo.